

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI

MINERVINO MURGE



SAN FERDINANDO DI PUGLIA



MARGHERITA DI SAVOIA



CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE CIG 71557897E2.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di Asilo Nido Comunale sito in via Donizetti, per un anno scolastico, presumibilmente settembre- luglio. Essa deve erogare il relativo servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, nel rispetto degli standard strutturali e qualitativi di cui all’art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007, come modificato con Regolamento Regione Puglia n. 19/2008.

La durata della concessione del servizio è di un anno scolastico presumibilmente dal 1 settembre 2017 e sino al 31 luglio 2018.

L’appalto è ripetibile nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, in applicazione a quanto disposto dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di tale eventualità si è tenuto conto per la determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, pertanto l’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di cui all’art. 63 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stabilito in €. 675.639,00, oltre IVA se dovuta, (come da **allegato 2**), onnicomprensivo per l’espletamento dei servizi concessi, mentre l’importo a base d’asta è rappresentato dal canone mensile di fitto quantificato **in € 2.090,00** per la durata della concessione. **Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.**

L’importo complessivo della concessione è puramente presunto e calcolato su una capacità ricettiva massima di 25 (venticinque utenti full-time). Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di San Ferdinando di Puglia nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore a 25, poiché trattandosi di concessione è demandata alla capacità imprenditoriale del soggetto contraente lo sviluppo dell’incremento del numero dei frequentanti l’Asilo nido e delle connesse attività collaterali. Parimenti, il concedente, non risponderà dell’insolvenza o mancato pagamenti degli utenti dell’asilo nido. Il rischio di impresa quindi rimane ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione delle predette strutture.

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

6. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di

socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

ART. 3 – ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

- E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale.
- I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:
 - Servizio di nido estivo;
 - Servizio nido nei periodi di sospensione dell'attività educativa previsti dal calendario educativo – festività natalizie e pasquali;
 - Servizio di post – nido, di prolungamento dell'orario oltre le ore 16,00;
 - Servizio estivo “ Baby Parking /Attività Ludico Ricreativa” durante il periodo di vacanza scolastica estiva.
 - Altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria, meglio specificata al punto 1) del presente articolo.
- I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido.
- La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario.
- Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all'Ambito Territoriale il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.
- Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido comunale. Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.
- Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di San Ferdinando di Puglia, quale capofila dell'Ambito, il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni 1 presumibilmente dal 1 settembre 2017 e sino al 31 luglio 2018.

L'appalto è ripetibile nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, in applicazione a quanto disposto dall'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di tale eventualità si è tenuto conto per la determinazione della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, pertanto l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui all'art. 63 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stabilito in €. 675.639,00, oltre IVA se dovuta.

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui all'art. 63 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stabilito in €. 675.639,00, oltre IVA se dovuta, (come da **allegato 2**), onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi concessi, mentre l'importo a base d'asta è rappresentato dal canone mensile di fitto quantificato in **€ 2.090,00** per la durata della concessione.

Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.

L'importo complessivo della concessione è puramente presunto e calcolato su una capacità ricettiva massima di 25 (venticinque utenti full-time). Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di San Ferdinando di Puglia nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore a 25, poiché trattandosi di concessione è demandata alla capacità imprenditoriale del soggetto contraente lo sviluppo dell'incremento del numero dei frequentanti l'Asilo nido e delle connesse attività collaterali. Parimenti, il concedente, non risponderà dell'insolvenza o mancato pagamenti degli utenti dell'asilo nido. Il rischio di impresa quindi rimane ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione delle predette strutture.

ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

1. L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

2. L'immobile e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

3. Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione e degli impianti di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

4. Il Concessionario avrà l'obbligo di sostenere le spese per le utenze relative alla gestione della struttura, nonché a volturare, a proprie spese, i contratti in essere, e ad attivare quelli necessari con l'obbligo di assumere direttamente l'intestazione dei contratti di forniture e/o di utenze per tutta la durata della concessione.

5. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il

concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

6. Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune.

7. E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio di piano.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

- L'anno educativo inizia presumibilmente il 1° settembre 2017 e termina il 31 luglio del 2018, per n.280 giorni, per sei giorni alla settimana, da lunedì a sabato. Gli orari minimi di apertura saranno dalle 8,00 alle 14,00.

- Il concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part time.

- E' prevista la chiusura della struttura:

- o nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Ufficio di piano.

ART. 8 - PERSONALE

● Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi/ricreativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento. Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali :

- Coordinatore pedagogico n. minimo 0,5 ULA (laurea in pedagogia, scienza dell'educazione, psicologia o equipollenti con significativa esperienza professionale in servizi analoghi per almeno due anni anche se non consecutivi o un operatore socio educativo in servizio con almeno 5 anni di esperienza) che deve essere:

← Referente per l'Amministrazione Comunale

← Responsabile pedagogico ed organizzativo con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto educativo previsto nel presente capitolato in coerenza con quanto indicato dall'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007;

- ← Operatori socio educativi n. minimo 3 ULA (laurea in scienze dell'educazione o diploma di qualifica di Assistenza all'Infanzia, quale: Maestre d'asilo, Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Maturità professionale di assistente alla comunità infantile, Maturità Magistrale e che abbiano svolto tali mansioni in servizio analoghi per almeno 1 anno) responsabili delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

● Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali n. minimo 1,5 ULA, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione per i pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversabilità, per il buon andamento del servizio.

● Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante

l' idoneità allo svolgimento dell' attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

- Il concessionario garantirà per l' orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/ bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Puglia, nonché dal presente capitolato e dall' offerta presentata.

- Durante l' apertura del servizio all' utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.

- Il Concessionario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell' assistenza ai bambini. Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previo ripetuti richiami, motivo di revoca della concessione.

- Prima dell' inizio del servizio il Concessionario deve inviare all' Ambito Territoriale l' elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.

- In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standards del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare all' Ambito Territoriale, contemporaneamente all' avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo. L' Ambito ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell' utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.

- In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all' Ambito per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d' infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l' indicazione dell' orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

- Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l' ingresso con l' Ambito.

- Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.

- Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i.. In particolare, dovrà presentare all' Ambito Territoriale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI

Oneri a carico dell' Amministrazione comunale concedente:

- la messa a disposizione dei locali idonei per l' attività di nido d' infanzia;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
- la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

Oneri a carico del concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l' attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

- 1 la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;

- 2 l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
 - 3 ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
 - 4 la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
 - 5 la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
 - 6 la fornitura del materiale didattico e ludico;
 - 7 la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
 - 8 le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
 - 9 le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento;
 - 10 la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all'area verde (in via esemplificativa interventi di tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende per esterni...);
 - 11 ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Ambito dal presente capitolato;
 - 12 nella gestione, anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'ambito territoriale i servizi sociali ed educativi del territorio;
 - 13 la fornitura e la manutenzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
 - 14 la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
 - 15 la gestione e introito delle rette mensili;
 - 16 un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
 - 17 la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
 - 18 l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - 19 l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
 - 20 Somministrazione e assistenza ai pasti;
 - 21 Il pagamento del canone di concessione.
- 22 Il Concessionario si obbliga a rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione sulla G.U. serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 72 del decreto lgs. 50/2016;
 - 23 Il concessionario dovrà dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il contatto delle famiglie con il nido, con relative spese a proprio carico.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Rientra nell'affidamento del servizio il porzionamento e la somministrazione dei pasti ai bambini che dovrà essere svolta dal personale educativo e dal personale ausiliario, con il compito di assistere, aiutare ed educare i bambini ad un corretto approccio con il cibo.

L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche fornite dall'ASL eventualmente da integrare con l'ausilio della Commissione mensa comunale. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità il più possibile provenienti dal territorio ed il più largo uso possibile di prodotti di tipo biologico. Il concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari su prescrizione del pediatra di base ed alimentazione differenziata nel rispetto della cultura dell'appartenenza.

La ditta aggiudicataria è garante della preparazione, cottura, confezionamento, porzionamento, trasporto e distribuzione del cibo, sollevando la stazione appaltante da qualunque responsabilità in proposito. La ditta resterà, comunque, responsabile del mantenimento della qualità del gusto, della temperatura, della conservazione e rispondenza igienica del cibo in conseguenza del trasporto. Per assicurare il buon andamento complessivo del servizio l'aggiudicataria si deve impegnare a nominare e destinare suo personale ispettivo professionalmente qualificato allo scopo, restando garante e responsabile di qualunque disservizio e di qualunque disfunzione igienica e sanitaria. Il nominativo dell'ispettore dovrà essere reso noto per iscritto al responsabile del Settore Servizi Sociali prima dell'inizio del Servizio.

REQUISITI DEL CENTRO DI COTTURA

La ditta aggiudicataria dovrà:

- avere la disponibilità per tutta la durata dell'appalto di un centro di cottura adibito esclusivamente alla produzione di pasti veicolati per la ristorazione collettiva ed adeguatamente attrezzato per il confezionamento dei pasti con il sistema della minorazione termo sigillata, da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara, in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente con allegato: titolo di proprietà o contratto del centro di cottura: DIA sanitaria registrata; certificato prevenzione incendi VV.FF.; autorizzazione AQP agli scarichi acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i. o accordo contrattuale tra l'impresa partecipante (titolare di proprietà o contratto del centro di cottura) e soggetto terzo agli scarichi delle acque reflue del medesimo centro debitamente autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i.;
- osservare le norme HACCP sulla produzione e somministrazione dei pasti oggetto della fornitura
- espletare il servizio in regime SGQ certificato secondo lo standard stabilito dalla norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 o dalla norma ISO 9001: 2008 nei settori EA30 aventi ad oggetto "servizio di ristorazione collettiva o attività similare" rilasciato da un Ente accreditato ACCREDIA o Ente equivalente;
- utilizzare prodotti biologici, compresi i prodotti IGP e DOP.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, produrre l'elenco descrittivo dei contenitori, delle attrezzature e degli automezzi che saranno impiegati nell'espletamento del servizio nonché dei locali in cui si producono e si confezionano i pasti.

Di quanto sopra elencato dovrà essere prodotta attestazione di idoneità igienico sanitaria all'uso, riconosciuta dalle competenti Autorità Sanitarie.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare il servizio, trasportando i pasti in idonei contenitori isotermici monouso e multiporzione, che ne conservino la temperatura a 60/65 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi caldi e a 01/10 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi freddi.

Tutti i recipienti forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a requisiti ministeriali, nel pieno rispetto delle norme igieniche e delle prescrizioni del servizio igienico sanitario e di quanto previsto dall'art.31 del DPR 26/03/1980 n.327.

I pasti dovranno essere preparati nello stesso giorno in cui saranno distribuiti. Per i pasti di cui trattasi non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati. Per i surgelati fanno eccezione al divieto di utilizzazione il pesce e le verdure. Per i surgelati dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con divieto di scongelamento e di ricongelamento.

Per la somministrazione della carne di vitello dovranno essere usati solo i seguenti tagli: rosetta, scannello, lacerto, groppa, sodo di spalla o girello. Solo per la carne da brodo sarà usata la parte anteriore del vitello nostrano nei seguenti tagli: spicchio di petto, scoperchiatura, costoline e muscolo.

La carne dovrà essere di produzione italiana provvista di “marchio di qualità”, produzioni garantite ed esenti da trattamenti illeciti.

N.B. Tutta la documentazione a dimostrazione di quanto sopra richiesto dovrà essere presentata al responsabile del Settore Servizi Sociali almeno 10 (dieci) giorni prima l'avvio del servizio in caso di aggiudicazione dell'appalto pena risoluzione dell'appalto.

ART.11 – FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è così finanziata:

Onere a carico delle famiglie, nella misura prevista dalla normativa vigente;

Contributo sulla tariffa, a carico del Comune/Ambito Territoriale di residenza dell'utente, erogato attraverso i buoni servizio e determinato in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità, oppure attraverso fondi di bilancio comunale, di Ambito Territoriale, qualora i buoni servizio non dovessero essere più erogati dalla Regione.

11.1 Gestione dei Corrispettivi

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto, il Concessionario provvederà a recuperare la retta del nido e le quote mensili accessorie (Mensa / pomeridiana) fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

11.2 Gestione corrispettivi/insoluti

Con l'atto di concessione del servizio, l'Ambito trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente.

ART. 12 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

- Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone animali,

compresi i terzi che, autorizzati dal concessionario, o dall'Ambito, dovessero recarsi presso la struttura.

- Il concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.
- In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:
- **Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso della struttura e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale minimo di € 1.000.000,00 per ciascun rischio assicurato**, ferma restando la responsabilità diretta ed esclusiva del concessionario anche per danni eccedenti il massimale previsto. Ad ulteriore chiarimento si precisano ulteriori elementi di dettaglio per ciascuno dei rischi da assicurare.

Rischi assicurati con RCT - Massimale unico richiesto 1 milione di euro:

La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività di conduzione e gestione dell'Asilo Nido Comunale. L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare al concessionario da:

- fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per conto del concessionario stesso;
- per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n.222 del 12/6/1984 e/o successive modifiche, dell'INAIL e/o di altri soggetti e/o di altri enti previdenziali e/o assistenziali;

Rischi assicurati con RCO. Massimale unico richiesto 1 milione di euro, con il limite di € 500.000,00 per persona:

La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" (anche se distaccati presso altre sedi) di cui il medesimo si avvale, addetti alle attività inerenti la conduzione e gestione dell'Asilo Nido Comunale. L'assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge.

- **Polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di € 1.800.000,00** corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo di cose, manufatti, installazioni, macchinari, impianti o sezioni di impianto.
- **Polizza furto nella forma "in nome e per conto del proprietario" con garanzia a "Primo rischio assoluto" per un massimale minimo di € 5.000,00.**
- Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento di cui innanzi dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Ambito prima della stipula del contratto.
- Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità dell'Ambito, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Ambito e/o i dirigenti, i funzionari, il personale, e gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria o

straordinaria che sia posta in capo al concessionario – purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente disciplinare.

- Il gestore resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio.
- Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dal concessionario ed autorizzate dall' Ambito.
- In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

ART. 13 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Si dà atto che allo stato di fatto non sussistono rischi di interferenza; qualora, in fase di validità della concessione dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, anche temporaneamente (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni), il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze.

ART. 14 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ambito si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Ambito sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni tre mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Tavoliere Meridionale o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Ambito incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

ART. 15 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente

concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione.

ART. 17 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 18. l'Ambito avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Ambito adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile dell'Ufficio di piano competente alla gestione del contratto.

ART. 18- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Ambito, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 17 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

12. perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;

13. effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
 - ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
 - violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;

In ogni caso l'Ambito si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale, all'applicazione della penale prevista dal precedente art. 17.

Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l'Ambito si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protrate, possano arrecare pregiudizio agli utenti;

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Ambito procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART.19 - PRIVACY

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Ambito in materia.

ART. 20 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 21 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara informale.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Ambito e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul'Ambito.

Art. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario nell'ambito dell'appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna:

11. ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

12. a comunicare all'Ufficio di Piano gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

II RUP

Dott.ssa Giulia Distasi

Il Responsabile del Settore Ufficio di Piano

Dott.ssa Pasqualina Daluiso